
DISCIPLINA ORGANIZZATIVA DEL CENTRO DI ECCELLENZA “CENTRO RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI MANLIO ROSSI-DORIA”

Art. 1 Istituzione

1. Il Centro Ricerche Economiche e Sociali Manlio Rossi-Doria (Centro, da ora in poi) è istituito presso l'Università degli Studi Roma Tre, ai sensi dell'art. 33 comma 6 dello Statuto dell'Ateneo, sulla base di intese stabilite con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dello specifico finanziamento assegnato all'Ateneo dal medesimo Ministero, comunicato con nota n. prot. 1456 del 3 ottobre 2012.

Art. 2 Obiettivi istituzionali

1. Il Centro ha la finalità di promuovere e realizzare studi, ricerche e attività di alta formazione nel campo dello sviluppo economico e dello sviluppo umano nelle diverse declinazioni geografiche, territoriali e settoriali, con chiavi di lettura interdisciplinari. Si prefigge di contribuire all'avanzamento delle conoscenze su temi quali il ruolo dell'agricoltura e la sua sostenibilità ambientale, lo sviluppo rurale, la sicurezza alimentare, sia nei Paesi a basso reddito sia in quelli più sviluppati, il commercio, le relazioni internazionali, gli effetti del protezionismo e del liberismo, le esperienze di sviluppo locale, le politiche per la convergenza e per la coesione territoriale. Particolare attenzione è rivolta al Mezzogiorno d'Italia, al processo di integrazione europea e all'area del bacino del Mediterraneo.
2. Il Centro svolge le proprie attività anche in collaborazione con Università - o analoghe strutture istituite presso Università - italiane e straniere, nonché con altri enti e associazioni pubblici o privati, sia nazionali che esteri.

Art. 3 Afferenze

1. Al Centro afferiscono i docenti dell'Università degli Studi Roma Tre e i docenti e gli studiosi italiani e stranieri che, previa motivata richiesta, siano ammessi dal Comitato Direttivo.
2. Le afferenze sono deliberate dal Comitato Direttivo a maggioranza degli aventi diritto e diventano esecutive mediante formale comunicazione del Direttore del Centro.
3. L'afferenza dura di norma due anni e viene rinnovata su richiesta del Comitato Direttivo a ciascuno degli interessati. L'afferenza cessa immediatamente su richiesta esplicita dell'afferente o qualora non venga manifestata volontà di rinnovo.
4. Previo invito da parte del Comitato Direttivo, possono essere associati al Centro enti e istituzioni, pubblici e privati, con i quali vengano instaurate stabili relazioni di collaborazione e/o cooperazione. I rappresentanti di questi enti e istituzioni non fanno parte dell'Assemblea degli afferenti e non hanno pertanto diritto di voto nell'elezione del Comitato Direttivo, di cui all'art. 6, comma 1.

Art. 4 Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

- a) l'Assemblea degli afferenti;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Direttore;
- d) il Presidente;
- e) il Presidente onorario.

Art. 5 Assemblea degli afferenti

- 1. L'Assemblea degli afferenti è costituita dagli afferenti di cui all'art. 3.
- 2. L'Assemblea elegge tra i propri componenti il Comitato Direttivo e viene riunita dal Direttore, che la presiede, tutte le volte che lo ritenga utile.
- 3. La disciplina delle modalità di funzionamento dell'Assemblea si uniforma alle norme previste dall'art. 43 dello Statuto di Ateneo.

Art. 6 Comitato Direttivo

- 1. Il Comitato Direttivo è costituito da sei componenti, tra cui il Direttore e il Presidente del Centro, così distinti:
 - a) quattro componenti eletti dall'Assemblea degli afferenti, di cui almeno tre docenti dell'Università Roma Tre;
 - b) un componente designato dal Direttore del Dipartimento di Economia dell'Università Roma Tre tra i docenti del medesimo Dipartimento;
 - c) un componente in qualità di Presidente del Centro.
- 2. La nomina del Comitato Direttivo è disposta con decreto del Rettore dell'Ateneo.
- 3. Nella prima riunione del proprio mandato, il Comitato Direttivo, costituito dai componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, provvede all'elezione del Direttore, tra i propri componenti, e all'elezione del Presidente.
- 4. Nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Direttore.
- 5. Il Comitato Direttivo resta in carica tre anni. Il mandato di componente del Comitato Direttivo è rinnovabile consecutivamente per una sola volta. In caso di cessazione anticipata di uno dei membri del Comitato Direttivo, il componente subentrante resta in carica fino al termine del mandato interrotto.
- 6. Il Presidente del Centro, di cui al comma 11, fa parte a tutti gli effetti del Comitato Direttivo.

Art. 7 Funzioni del Comitato Direttivo

- 1. Il Comitato Direttivo determina le linee di attività del Centro.
- 2. Il Comitato esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) approva il piano annuale delle attività del Centro, proposto dal Direttore in collaborazione con il Presidente;
 - b) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Centro e per l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
 - c) valuta le iniziative culturali e i progetti di ricerca presentati dagli afferenti, anche ai fini di un eventuale finanziamento totale o parziale;
 - d) valuta le richieste di ospitalità presentate da parte di studenti e ricercatori.
 - e) approva gli schemi dei contratti, tariffari e convenzioni con enti pubblici e privati;
 - f) delibera in merito alle richieste motivate di afferenza al Centro, entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

Art. 8

Modalità di funzionamento del Comitato Direttivo

1. Per la validità delle riunioni del Comitato Direttivo è necessaria la presenza della metà più uno, con arrotondamento in difetto, dei componenti aventi diritto di voto. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
2. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti o affini entro il quarto grado.
3. Il verbale delle riunioni del Comitato è redatto da un membro del Comitato designato dal Direttore. I verbali devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Direttore e dal verbalizzante.

Art. 9

Direttore

1. Il Direttore è un docente di ruolo dell'Università degli Studi Roma Tre, eletto dal Comitato Direttivo tra i propri componenti nella prima riunione utile di ciascun mandato, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ove nelle prime due votazioni non si raggiunga la prescritta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due componenti del Comitato che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti; viene eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti.
2. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore dell'Università degli Studi Roma Tre.
3. Il Direttore può designare il Vice Direttore tra gli altri membri del Comitato Direttivo. Il Vice Direttore sostituisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo o su delega.
4. Il Direttore resta in carica tre anni. Il mandato ha termine allo scadere del mandato del Comitato Direttivo che lo ha eletto. Il mandato del Direttore è rinnovabile consecutivamente per una sola volta. In caso di cessazione anticipata del Direttore, il Direttore subentrante resta in carica fino alla scadenza del mandato interrotto.

Art. 10

Funzioni del Direttore

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, anche nell'ambito dell'attività negoziale, salvo nei casi previsti dall'art. 11, comma 2, lettera d); presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea degli afferenti e cura l'esecuzione delle rispettive delibere. Promuove le attività del Centro, con la collaborazione del Presidente; vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Università degli Studi Roma Tre; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dal suddetto Statuto e dai suddetti Regolamenti.
2. Il Direttore esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) propone al Comitato Direttivo, in collaborazione con il Presidente, il piano annuale delle attività; predispone i relativi necessari strumenti organizzativi; promuove, di intesa con il Presidente, l'instaurazione di rapporti di collaborazione con gli enti ed associazioni di cui all'art. 2 comma 2;
 - b) predispone annualmente le richieste di finanziamenti per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento delle attività del Centro;
 - c) coordina lo sviluppo e l'organizzazione dei servizi perché forniscano un supporto ottimale alle attività di ricerca svolte nell'ambito del Centro;
 - d) ordina attrezzature, lavori, materiale bibliografico e quanto altro sia valutato come necessario per il buon funzionamento del Centro e dispone il pagamento delle relative fatture, fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati;

- e) sottopone al Comitato Direttivo e all'Assemblea degli afferenti le proposte di delibera e dà attuazione alle relative decisioni;
- f) dà comunicazione formale delle delibere relative alle nuove afferenze al Centro.

Art. 11 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, tra personalità italiane e straniere di alto profilo scientifico e culturale, che si siano distinte nelle attività di studio e ricerca nell'ambito dei temi di interesse del Centro. Ove nelle prime due votazioni non si raggiunga la prescritta maggioranza, si procede al ballottaggio tra le due personalità che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti; viene eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti.
2. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore dell'Università degli Studi Roma Tre.
3. Il Presidente resta in carica tre anni. Il suo mandato termina con quello del Comitato Direttivo che lo ha eletto ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta. In caso di cessazione anticipata del Presidente, il Presidente subentrante resta in carica fino alla scadenza del mandato interrotto.

Art. 12 Funzioni del Presidente

1. Il Presidente esercita l'alta vigilanza sulle attività scientifiche del Centro.
2. Il Presidente esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il Direttore nella predisposizione del piano annuale delle attività del Centro e nella promozione delle medesime attività;
 - b) promuove, di intesa con il Direttore, l'instaurazione di rapporti di collaborazione con gli enti ed associazioni di cui all'art. 2 comma 2;
 - c) sovrintende ai progetti di sviluppo dei rapporti di collaborazione internazionale del Centro.

Art. 13 Presidente onorario

1. Il Comitato Direttivo può stabilire, all'unanimità, di nominare un Presidente Onorario, scegliendolo tra personalità italiane e straniere di alto profilo scientifico e culturale che abbiano dato un contributo particolarmente significativo nell'ambito dei temi rossidoriani e di ricerca del Centro.
2. La nomina a Presidente onorario viene ratificata con decreto del Rettore dell'Università degli Studi Roma Tre.
3. Il Presidente resta in carica a vita ovvero fino al momento in cui non manifesti l'intenzione di rinunciare alla carica.
4. Il Presidente Onorario può essere invitato a partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo, con funzioni consultive, qualora vengano affrontate tematiche di suo interesse e competenza.

Art. 14 Modifiche della disciplina

1. Le proposte di modifica della presente disciplina sono deliberate dal Comitato Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti e trasmesse al Senato Accademico dell'Università degli Studi Roma Tre per l'approvazione, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza.